

REGOLAMENTO (CEE) N. 784/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 696/88⁽⁴⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/88⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85

nel periodo dal 16 al 22 marzo 1988 per lo scudo portoghese inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, in Portogallo nel settore dell'olio d'oliva; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati per il Portogallo negli altri settori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3938/87 è modificato come segue:

1. La colonna «Portogallo» delle parti 7, 8 e 10 dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
2. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.